

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



Si rende noto che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2.12.2014 (Prot. 159674/2014)¹ sono stati approvati il nuovo modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza IVA da parte degli “esportatori abituali” (Allegato in copia al n. 1) e le relative istruzioni (Allegate in copia al n. 2).

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 del D. Lgs. 21 Novembre 2014 n. 175² (c.d. “Decreto semplificazioni”, in vigore dallo scorso 13 dicembre 2014) è stata riscritta la procedura attraverso cui l’esportatore abituale può beneficiare dell’acquisto di beni e servizi in regime di non imponibilità IVA.

In particolare, è stato abolito l’obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte del fornitore e, a far data dallo scorso 1 gennaio 2015, la comunicazione telematica delle lettere d’intento dovrà essere effettuata direttamente dall’esportatore abituale cui compete anche l’onere di consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Il fornitore che riceva una dichiarazione d’intento, prima di porre in essere una operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72, dovrà acquisire la ricevuta di presentazione della dichiarazione e verificare - avvalendosi della funzione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate - l’avvenuta presentazione telematica, al fine di non incorrere in una sanzione che varia dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

Il legislatore ha previsto un periodo transitorio; fino all’11 febbraio 2015, infatti, gli esportatori abituali possono continuare a consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti e, pertanto, non sarà tenuto a verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le modalità previgenti che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015 (ad esempio quelle per tutto il 2015), tuttavia, vige

¹ *Approvazione del modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati”.*

² *Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014, Serie Generale n.277.*

l'obbligo, a **partire dal 12 febbraio 2015**, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo modello dovrà essere compilato e trasmesso telematicamente dall'acquirente per ogni singola dichiarazione d'intento rilasciata (in dogana o al proprio fornitore).

Nel dettaglio, il modello è composto dai seguenti quadri:

1) frontespizio, che contiene i dati anagrafici dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente;

2) quadro A (che contiene i dati relativi al plafond relativamente al quale occorre indicare il metodo - fisso o mobile - adottato) e dalla sezione relativa all'impegno alla trasmissione telematica.

Se alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata, è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond e la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile. Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A.

Si segnala infine, che nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è possibile presentare apposita dichiarazione integrativa.

A cura di:

Dott. Simone Maria d'Arcangelo

Ufficio Affari economici Agis

Tel. 06 88473380

simone.darcangelo@legalmail.it

Normativa e prassi di riferimento

- *Decreto Legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, Art 1, comma 1, lett. c) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17;*
- *Decreto Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, articolo 20;*
- *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8;*
- *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12.12.2014.*